

## DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 25 GENNAIO 2019 (G.U.n. 30 del 5 febbraio 2019) "Gestione della sicurezza antincendio"

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019 il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 - "Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione".

Il provvedimento in argomento contiene svariate modifiche al decreto 246/1987 in particolare per quanto riguarda la gestione della sicurezza antincendio all'interno degli edifici di civile abitazione.

Ricordiamo che il DM 246/1987 fissa i criteri di sicurezza antincendio da applicare agli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 12 metri.

Và precisato che per "altezza antincendi" si intende : " *altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco*".

### GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il Decreto introduce un nuovo articolo che riguarda la gestione della sicurezza antincendio all'interno degli edifici di civile abitazione sia di nuova costruzione che esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Al fine di una corretta applicazione degli obblighi di cui sopra sono indicate delle definizioni che qui di seguito si riportano:

#### **EVAC - (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza):**

impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un'emergenza.

#### **GSA - (Gestione della Sicurezza Antincendio):**

insieme delle misure di tipo organizzativo - gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza.

### **Misure antincendio preventive:**

misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegata al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

**L.P.** : Livello di prestazione;

- livello di prestazione **0**, per gli edifici con altezza antincendi da 12 m a 24 m;
- livello di prestazione **1**, per gli edifici con altezza antincendi: da 24 m a 54 m;
- livello di prestazione **2**, per gli edifici con altezza antincendi: da 54 m a 80 m;
- livello di prestazione **3**, per gli edifici con altezza antincendi: oltre 80 m.

**H** : Altezza antincendio dell'edificio, di cui al D.M. 30 novembre 1983.

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m., qualora siano presenti attività ricomprese nell'allegato I del D.P.R. 151/2011 ( impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.) e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

Misure gestionali in funzione di L.P. che devono adottare i responsabili dell'attività:

#### **■ Misure gestionali - Livello di prestazione 0 ( edifici con altezza tra i 12 e i 24 m)**

E' necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle.

#### **Compiti e funzioni del responsabile dell'attività:**

- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio ( come sotto dettagliata)
- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio
- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio,
- mantiene in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione

#### **Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni ordinarie:**

- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva (porte tagliafuoco, estintori, idranti)

## **Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni d'emergenza:**

- osservano le misure standard da attuare in caso d'incendio (**identificate dal responsabile dell'attività**) e consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere
- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al dm 15 settembre 2005.

## **■ Misure gestionali - Livello di prestazione 1 ( edifici con altezza tra i 24 e i 54 m)**

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell'emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata.

Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti.

## **Compiti e funzioni del responsabile dell'attività:**

Organizza la GSA (Gestione della sicurezza antincendio) attraverso:

- predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata)
- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli
- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente
- verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle normali condizioni d'esercizio
- adozione delle misure antincendio preventive (come sotto dettagliato)

### **Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni ordinarie:**

In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:

- osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficienza delle misure di protezione attiva e passiva

### **Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni d'emergenza:**

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione d'emergenza; in particolare:

- attuano le procedure di allarme e comunicazione
- attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza

### **Misure antincendio preventive che devono essere predisposte dal Responsabile dell'attività**

Le misure antincendio preventive consistono in:

- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose
- mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombrati e sicuramente fruibili
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti
- riduzione delle sorgenti d'innescio (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate)
- gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili)
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti

### **Pianificazione dell'emergenza**

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
- azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio
- ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale di allarme incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme

#### ■ **Misure gestionali - Livello di prestazione 2 ( edifici con altezza tra i 54 m e 80 m)**

Per gli edifici tra i 54 e i 80 m, la pianificazione dell'emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata.

Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti.

#### **Compiti e funzioni del responsabile dell'attività:**

Organizza la GSA (Gestione della sicurezza antincendio) attraverso:

- predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza (come sotto dettagliata)
- informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli
- esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente
- verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle normali condizioni d'esercizio
- adozione delle misure antincendio preventive (come sotto dettagliato)
- **prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte**

## **Compiti e funzioni degli occupanti :**

### **Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni ordinarie:**

In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:

- osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività
- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficienza delle misure di protezione attiva e passiva

### **Compiti e funzioni degli occupanti in condizioni d'emergenza:**

In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione d'emergenza; in particolare:

- attuano le procedure di allarme e comunicazione
- attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza

## **Misure antincendio preventive che devono essere predisposte dal Responsabile dell'attività:**

Le misure antincendio preventive consistono in:

- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose
- mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti
- riduzione delle sorgenti d'innescio (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate)
- gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili)
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti
- impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico

## **Pianificazione dell'emergenza**

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.

Essa deve riguardare:

- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso
- informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
- azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti
- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio
- ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale di allarme incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme
- procedure di attivazione e diffusione dell'allarme

### ■ Tempi di attuazione

Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini entrerà in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta e cioè **il prossimo 6 maggio 2019**.

Tuttavia, viene indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto caratterizzato da due anni di tempo per ottemperare alle disposizioni che riguardano l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza e da un anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni.

### ■ Adempimenti amministrativi

Per tutti gli edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m. dovrà essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco l'avvenuto adempimento degli adeguamenti previsti all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 1 agosto 2011, n. 151.